

COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di PAVIA



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6 Data 20/05/2023	OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – PARERE SU VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO – Salvaguardia degli equilibri
---------------------------------	--

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria è stato interpellato ad esprimere il proprio parere in merito alla variazione di assestamento al bilancio di previsione 2022 - 2025.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 7 del 10/02/2023 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione con oggetto: "Bilancio di previsione 2023-2025;
- con propria deliberazione n.36 della Giunta Comunale del 06/04/2023 si è approvato il Rendiconto 2022;

Visti

1. i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dando seguito all'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016 e aggiornamento del D.Lgs 267 del 2000.
2. che l'allegato 4/2 al punto 9.2 del D.Lgs 118/2011 prevede che:

"La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

omissis

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Esaminata la proposta di variazione d'assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone, le variazioni riepilogate nell'apposito allegato denominato "variazioni di assestamento".

Tenuto conto che ai fini del rispetto del pareggio del bilancio non è possibile provvedere in alcun modo ed è quindi necessario, ai sensi del comma 3 del succitato art. 193 del d.lgs 267/2000, **impiegare la quota libera da vincoli di legge del risultato di amministrazione che ammonta ad € 172.852,39**;

Inoltre occorre applicare anche la somma di € 28.707,61 finanziata con la quota vincolata per investimenti come previsto dall'art. 187 comma 2 lett. D) del TUEL.

Ritenuto pertanto necessario applicare al bilancio 2023/2025 la quota di avanzo libero da vincoli di legge e destinabile a spesa corrente per **euro 201.560,00** destinandolo a finanziare spesa corrente del bilancio 2023 e per € 241.805,02 destinandolo a finanziare spese in conto capitale del medesimo bilancio;

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Visto altresì l'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., il quale testualmente prevede che:

“Con periodicità stabilita del Regolamento di contabilità dell'Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;*
- c) Le iniziative necessarie ad adeguare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato sulla proposta di deliberazione;

ACCERTATO il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Villanterio, lì 20.05.2023

IL REVISORE DEI CONTI